



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 19/03/2021

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INSERIMENTO ARTICOLO ATTUATIVO PER GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 238, c.10, D. LGS. n.152/06.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 11:35 in STORNARA e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA e PUBBLICA a cui hanno partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. Rag. NIGRO ROBERTO risultano all'appello nominale:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CALAMITA ROCCO	Sindaco	X	
2.	ANDREANO BRIGIDA	Consigliere	X	
3.	GRANDONE ALESSANDRO	Consigliere	X	
4.	RAFFAELE LUCIA	Consigliere	X	
5.	BIANCHINO FRANCESCO	Consigliere	X	
6.	CIARALLO ROCCO	Consigliere		X
7.	RUSSO ADRIANA	Consigliere	X	
8.	RICCO MARIA ALTOMARE	Consigliere		X
9.	LAQUALE NICOLETTA OLGA	Consigliere		X
10.	D'ASSISI PASQUALE	Consigliere	X	
11.	FILANNINO LUIGI	Consigliere	X	
12.	NIGRO ROBERTO	Consigliere	X	
13.	IAGULLI FERDINANDO	Consigliere	X	

Consiglieri comunali assegnati 13, in carica 13, presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 3.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio l'argomento indicato all'oggetto.

Preliminarmente si dà atto che il Consiglio Comunale é stato svolto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio con proprio atto prot. n. 8695 del 30/11/2020.

Premesso che:

- il 26.09.2020 è entrato in vigore il D. Lgs. n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che ha modificato il D. Lgs. n.152/06;
- per quanto qui di interesse, l’art.3, punto 12, del D. Lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10 dell’articolo 238 del D. Lgs. n.152/06 come di seguito riportato: *“10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2¹, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico/Comune di appartenenza, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;*
- nell’ambito di Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento all’art. 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 ha chiarito che *“Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla*

¹ L’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter la definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”.

quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.”

Premesso, altresì, che:

- i Comuni e l'AGER Puglia, ciascuno per le proprie competenze, sono impegnati, in questa fase, nell'approvazione dei PEF per le annualità 2020 e 2021 alla luce delle nuove disposizioni normative in materia e della regolamentazione approvata da ARERA

Considerato che:

- la previsione normativa introdotta dal D. Lgs. n.116/20 che consente alle utenze non domestiche l'uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in termini di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia in termini di costi del servizio stesse;
- potrebbero pervenire agli Uffici richieste da parte delle utenze non domestiche di avvalersi della facoltà dell'art.238, comma 10 del D. Lgs. n.152/06, come modificato dal D. Lgs. n.116/20;
- a partire dal 2022 si ritiene di poter fissare al 30 giugno il termine entro il quale le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, debbano presentare istanza al Comune,
- in fase di prima applicazione della norma, per l'annualità 2021, occorre definire un termine per la presentazione delle istanze di uscita dal perimetro da parte dei soggetti interessati che tenga conto dei termini per l'approvazione dei PEF ai fini TARI;
- in ragione del capoverso precedente, appare congruo stabilire che, per la sola annualità 2021, le richieste di uscita dal perimetro debbano essere presentate entro e non oltre 7 giorni dal termine fissato per l'approvazione dei PEF anno 2020 predisposto secondo MTR.

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di attuazione delle nuove previsioni legislative nazionali al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Richiamato quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/10/2020, con atto n. 23, che all'art. 28 così dispone:

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

Descrizione categoria	Riduzione superficie
P e	
Attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti:	20%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto:	20%
Attività industriali con capannone di produzione:	20%
Attività artigianali di produzione di beni specifici con scarti non assimilabili	20%
3. Eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.	
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.	
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.	

Ritenuto, sulla scorta di quanto precede di approvare la modifica all'appena citato Regolamento, inserendo l'art. 28/bis, attuativo per gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell'art.238, c.10, D. Lgs. n.152/06.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. n.152/06, come modificato dal D. Lgs. n.116/20.

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013.

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 212/2000.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b, decreto-legge 174/2012.

Con voti favorevoli n. 10 presenti e votanti n. 10 assegnati 13

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di modificare** il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 14/10/2020, introducendo l'allegato art. 28/*bis*, attuativo per gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell'art.238, c.10, D. Lgs. n.152/06, dichiarando, al contempo, disapplicate le indicazioni nello stesso riportate ove in contrasto con le sopravvenute disposizioni legislative;
3. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, come da separata votazione, voti favorevoli n. 10 presenti e votanti n. 10 assegnati 13.

Art. 28/bis - Gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell'art.238, c.10, D. Lgs. n.152/06

1) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

2) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I comuni provvedono, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro 30 giorni dal predetto termine tali informazioni all'AGER.

4) Per l'anno 2021, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui al punto sub 1) improrogabilmente entro 7 giorni dal termine fissato per l'approvazione dei PEF anno 2020 predisposto secondo MTR;

5) La comunicazione di cui sopra ed i relativi allegati saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.

6) Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L *quinques* TUA, così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 TUA.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CALAMITA ROCCO - Sindaco

IL PRESIDENTE
Rag. NIGRO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA